



LEGGE PROVINCIALE n. 4 del 2018

concernente

Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna

RELAZIONE FINANZIARIA

Impatto finanziario

La legge provinciale 12 marzo 2018, n. 4 è intervenuta modificando alcuni articoli della legge elettorale provinciale, in particolare modificando la disciplina sui programmi di formazione politica, ma soprattutto introducendo nuove modalità di formazione delle liste dei candidati e nuove modalità di voto a tutela della rappresentanza di genere.

In sintesi:

- con l'articolo 1 si è modificato il comma 6 bis dell'articolo 25 della legge elettorale provinciale (Formazione delle candidature) introducendo due criteri: quello della pari rappresentanza dei due generi nelle liste di candidati e quello dell'alternanza di candidature di genere diverso;
- con l'articolo 2 è stato integralmente sostituito l'articolo 26 della legge elettorale provinciale relativo ai "Programmi di comunicazione politica";
- con l'articolo 3 è stato modificato l'articolo 30 della legge elettorale provinciale, relativo ai compiti e funzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di esame ed approvazione delle candidature; trattasi di modifica necessitata e conseguente rispetto a quella di cui all'articolo 25, che ha riguardato la formazione delle candidature;
- con l'articolo 4 si è sostituito il comma 3 dell'articolo 63 della legge elettorale provinciale relativo alle modalità di espressione del voto. Tale modifica ha portato da tre a due il numero delle preferenze per la carica di consigliere provinciale a disposizione di ogni elettore ed ha altresì stabilito che la seconda preferenza, ove espressa, debba essere di genere diverso rispetto alla prima, pena il suo annullamento;
- con l'articolo 5, modificativo dell'articolo 69 della legge elettorale provinciale, si è adeguato tecnicamente il contenuto di tale articolo 69 al nuovo sistema delle preferenze introdotto con gli articoli che precedono.

Pertanto dall'applicazione della presente legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.